

SEMPLIFICAZIONI FISCALI

730 PRECOMPILATO

Chiarimenti sugli oneri deducibili.

di Paola Fassi
Dirigente Contributi

Il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale, ha previsto che dal 15 aprile 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle Entrate mettesse a disposizione dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, il modello 730 precompilato.

Il modello contiene una serie di dati trasmessi dai sostituti di imposta, dai soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, dalle imprese di assicurazione e dagli *Enti previdenziali*.

A partire da quest'anno, infatti, gli enti previdenziali ed assistenziali, effettueranno le comunicazioni all'Anagrafe Tributaria relative ai contributi previdenziali e assistenziali versati dagli iscritti, con le modalità stabilite dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 16/12/2014.

L'Enpav, quindi, seguendo le disposizioni amministrative e tecniche di tale provvedimento, in data 28 febbraio 2015, ha trasmesso alla Agenzia l'ammontare dei contributi versati da tutti gli iscritti.

Il tracciato richiesto per tale flusso di informazioni prevedeva due campi distinti: da una parte l'ammontare dei contributi effettivamente versati nell'anno solare 2014 (al netto dei contributi integrativi) dall'interessato della forma pensionistica, dall'altra l'ammontare dei contributi integrativi versati nello stesso anno.

La motivazione di tale distinzione è facilmente intuibile: usualmente il contributo integrativo non è un one-

re deducibile e quindi non concorre alla riduzione del reddito imponibile Irpef.

Come ormai noto, nel caso dell'Enpav (e di una minoranza di altre Casse professionali) la situazione è diversa. L'Agenzia delle Entrate, infatti, a seguito di una nostra dettagliata memoria che evidenziava l'obbligatorietà del versamento del contributo integrativo minimo indipendentemente dallo svolgimento della libera professione veterinaria, con nota del 4 maggio 2006, ha chiarito che il contributo integrativo minimo è deducibile per la parte che rimane a carico del contribuente.

In sintesi tutti i veterinari iscritti obbligatoriamente all'Ente, ossia i veterinari iscritti agli Albi professionali in data anteriore al 27 aprile 1991 e tutti i veterinari che, indipendentemente dalla data di iscrizione all'Albo, svolgono attività professionale o autonoma attinente la professione veterinaria anche in forma occasionale, possono dedurre dal reddito Irpef il contributo integrativo minimo pagato nel corso dell'anno per la parte che rimane a loro carico.

In termini pratici il veterinario li-

bero professionista che nel 2014 ha versato un contributo integrativo minimo di € 466,50 e nel corso dello stesso anno ha realizzato, ad esempio, un volume d'affari IVA pari ad € 10.000 operando, pertanto, il meccanismo di rivalsa per € 200,00, potrà dedurre la differenza pari ad € 266,50.

È evidente, pertanto, che l'Enpav, a febbraio 2015, non poteva avere le informazioni necessarie per individuare, per ogni iscritto, la deducibilità totale/parziale o la non deducibilità del contributo integrativo minimo. Questo ha comportato che, coloro che opteranno per il 730/precompilato, non troveranno il contributo integrativo minimo tra gli oneri deducibili.

L'Agenzia delle Entrate ha ovviamente previsto la possibilità di integrare la dichiarazione (si pensi ad esempio a tutte le spese mediche, le spese per lo sport dei figli, le detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie e per interventi di risparmio energetico, ecc.) e/o rettificare i dati.

A partire dal 1° maggio, se il 730 non è corretto e/o completo, potrà essere modificato mediante l'apposita funzionalità.

Invitiamo, pertanto, tutti coloro che rientrano nella casistica di deducibilità prevista dalla nota dell'Agenzia delle Entrate del 4 maggio 2006, ad intervenire sui dati precompilati avvalendosi anche della "attestazione versamenti 2014" presente nell'area riservata di Enpav Online alla voce "Ristampa". ■

